


Variante n. 15 al R.U.

Variante normativa di adeguamento alla L.R. 49/2011 e contestuale Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile - DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VAS



AVVIO DEL PROCEDIMENTO con D.G.C. n. 180 del 17/08/2021
ADOZIONE con D.C.C. n. del
APPROVAZIONE con D.C.C. n. del

ELAB.1



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

SINDACO
Mauro Cornioli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Francesco Del Siena

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Luisa Sogli

UFFICIO DI PIANO E PROGETTO
Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi

GARANTE DELLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE:
Geom. Gianluca Pigolotti

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE N. 15 AL RU DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

1. PREMESSA

Il presente Documento preliminare è redatto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010, in quanto riferito ad un atto di governo del territorio che interessa il settore delle telecomunicazioni e che quindi, pur non essendo allo stato delle conoscenze ad oggi, correlato a progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (205) III e IV del d.lgs. 152/2006, potrebbe comunque, potenzialmente, avere effetti significativi sulla salute umana.

Tale implicazione è quindi alla base della scelta del Comune, in ossequio al principio di precauzione, di attivare una procedura di VAS, in alternativa alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro, adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014, è stato sottoposto a procedura di VAS conclusa definitivamente con il provvedimento emanato dalla Autorità competente per la VAS, Pf/VAS 01 del 15/04/2016, con cui è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni poi recepite nella versione definitiva degli elaborati del R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione in data 25/05/2016.

In tale strumento di pianificazione urbanistica era riportata in cartografia anche la localizzazione delle antenne per la telefonia e nell'Elaborato 13 - Rapporto ambientale redatto per la procedura di VAS era stato sviluppato anche il capitolo relativo all'inquinamento elettromagnetico da radiazioni derivanti da impianti per radiocomunicazioni.

I contenuti del presente Documento Preliminare vanno pertanto ad implementare, per ciò che riguarda l'oggetto specifico della presente variante, il Documento preliminare di VAS e il Rapporto ambientale facenti parte degli elaborati del vigente Regolamento Urbanistico comunale.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE

Il Comune di Sansepolcro ha provveduto fino ad oggi alla gestione delle specifiche competenze attribuite ai comuni in materia di localizzazione e gestione degli impianti radio base senza disporre, di un apposito strumento di pianificazione e programma che definisse gli obiettivi, le strategie e i criteri generali di riferimento; tale carenza sta rendendo problematica ad oggi la gestione di tale competenza nel rispetto degli interessi pubblici ad essa correlati ovvero:

- tutela della salute umana con monitoraggio delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio; contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti
- salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;.

Si è pertanto ritenuto opportuno, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 49/2011 sulle funzioni comunali, dotarsi di un apposito atto di governo del territorio "di settore" articolato in:

- adeguamento normativo dello strumento urbanistico operativo vigente, o Regolamento urbanistico approvato nel 2016, alla L.R. 49/2011;

- “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011. A tal fine è stato affidato uno specifico incarico alla ditta BIONOISE Engineering Srl, con sede in Via Mesastris 19, 06034 Foligno (PG).

Le finalità poste a fondamento della presente iniziativa sono quella di dotarsi di strumenti per dare attuazione agli obiettivi già delineati nella legge regionale:

- a) tutela della salute umana e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
- c) contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, e conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2 della L.R. 49/2011 ovvero:

- progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- localizzazione degli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi in zone non edificate;
- localizzazione degli altri tipi di impianti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- localizzazione degli impianti nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, come definite dalla normativa nazionale e regionale solo come soluzione residuale e con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
- incentivazione all'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le misure idonee alla limitazione degli accessi;
- divieto di installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze;

il tutto senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

Per ciò che riguarda pertanto l’attività di adeguamento del RU alla L.R. 49/2011, con la presente variante si prevede un’integrazione alle NTA, ovvero al TITOLO IX - Capo II della NTA del vigente RU, con un nuovo articolo 71 bis in cui vengono recepiti i criteri localizzativi di cui all’art. 11 della L.R. 49/2011 per gli impianti di radiocomunicazione.

La ditta BIONOISE Engineering Srl ha invece provveduto a trasmettere al Comune i seguenti elaborati facenti parti del “Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile” che ha valore di primo “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” redatto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011 e che sarà approvato contestualmente alla variante normativa al RU:

- Tav. 01 – Localizzazione antenne esistenti;
- Tav. 02 – Localizzazione Piano di Sviluppo
- Relazione tecnica;
- Regolamento di attuazione
- Allegato A – Schede di caratterizzazione delle stazioni radio base esistenti

3. PROPOSTA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RU

Con la presente variante si propone la seguente integrazione alle NTA del RU:

“Art. 71 bis. Stazioni Radio Base per impianti di radiocomunicazione

1. *Nel rispetto della Legge n. 36/2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze, e della*

Legge Regione Toscana n. 49 del 06/10/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", vengono dettate le disposizioni che seguono per l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile ed apparati radio TV che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Sansepolcro. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti norme gli impianti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R.49/2011 ossia:

- i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;*
- gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.*

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale

2. Le finalità perseguite dalle disposizioni di cui al presente articolo sono:

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;*
- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee alla loro localizzazione, utilizzando in via preferenziale siti esistenti;*
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;*
- consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;*
- disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui al comma 1;*
- definire le azioni di risanamento;*
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;*
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.*

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica in base alle continue evoluzioni tecnologiche, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. La localizzazione degli impianti nel territorio comunale degli impianti di cui al comma 1 potrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Gli impianti di radiodiffusione e radiotelevisivi sono posti in zone non edificate;*
- b. Gli impianti devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:*
 - aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;*
 - aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);*
 - aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.*

Nel territorio aperto, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

- privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;*
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili*

c. Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale;

d. Gli impianti per la telefonia sono posti prioritariamente su edifici e aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico, in relazione alle maggiori possibilità di inserimento di tali impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva. Solo nel caso in cui si dimostri che la localizzazione su aree pubbliche non sia possibile o non garantisca adeguata funzionalità all'impianto si potrà optare per la localizzazione su aree private;

e. Sono privilegiati, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting, ossia accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.

d. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo.

5. L'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile non è ammessa nelle seguenti aree:

a) aree sensibili ovvero:

strutture di tipo assistenziale: ovvero ospizi e case di riposo, centri di assistenza, per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche o private.

strutture di tipo sanitario e loro pertinenze: ovvero ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette.

strutture di tipo educativo e loro pertinenze: ovvero nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativi quali carceri, riformatori.

Parchi, aree verdi e aree attrezzate per bambini.

b) aree naturali protette di particolare pregio ambientale ovvero:

- Riserva Naturale regionale Alpe della Luna.

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. 78 "Alpe della Luna" (codice IT 5180010), che è anche Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) anche nella porzione esterna alla Riserva Naturale "Alpe della Luna".

6. L'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 dovrà inoltre rispettare la disciplina specifica dettata all'interno del "Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni Radi Base per telefonia mobile" approvato con D.C.C. n. del che ha valore di primo "Programma comunale degli impianti" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49/2011."

4. DESCRIZIONE DEL "PIANO DI LOCALIZZAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE"

Nel "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile" redatto dalla ditta BIONOISE Engineering Srl, che si allega al presente Documento preliminare come sua parte integrante, si da conto delle stazioni radio base esistenti per telefonia mobile nel nostro territorio comunale che corrispondono ai seguenti impianti:

Impianto individuato con il numero 1 posto in località Aboca

Impianto individuato con il numero 2 posto in località La Montagna

Impianto individuato con il numero 3 posto in Via del Petreto

Impianto individuato con il numero 4 posto presso il Campo Sportivo

Impianto individuato con il numero 5 posto nella Zona Industriale Alto Tevere

Impianto individuato con il numero 6 posto presso il Centro Commerciale Valtiberino

Impianto individuato con il numero 7 posto presso la Centrale Elettrica

Impianto individuato con il numero 8 posto presso il Deposito dell'Acquedotto

Impianto individuato con il numero 9 posto in località Montedoglio.

Per ciascuna antenna esistente è stata fornita un'apposita schedatura nell'allegato A dove sono riportati anche i valori di esposizione ai campi magnetici.

Sulla base delle misurazioni effettuate non sono state rilevate criticità in termini di valori di campo elettromagnetico ai ricettori tali da far scattare l'esigenza di piani di risanamento apparsi come previsto dalle normative vigenti.

Non sono state inoltre riscontrate sul territorio comunale situazioni di criticità per quanto riguarda la collocazione di apparati radio-base in prossimità di "aree sensibili".

Il "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile", per ciò che riguarda il potenziamento o piano di sviluppo degli impianti, ha tenuto in considerazione i criteri di localizzazione dei nuovi apparati derivanti dalle fonti normative e dalle ulteriori indicazioni fornite dalla Amministrazione Comunale, e anche in base alle proposte dei gestori ed alle analisi condotte, si sono ispirati all'ottenimento della miglior copertura del servizio telefonia mobile sul territorio, temperato all'esigenza di contenere il proliferare del numero di stazioni radio base ricorrendo in maniera prevalente alla tecnica del co-site.

Al fine della formulazione delle proposte di localizzazione di nuovi impianti radio base su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, come previsto dalla Legge Regione Toscana n. 49/2011 art.9, gli enti gestori sono stati invitati a presentare i relativi piani di sviluppo entro il mese di ottobre di ogni anno. I Piani di sviluppo ad oggi presentati dai gestori Vodafone, Telecom, Wind Tre, Linkem, Fastweb e Iliad, hanno permesso di verificare la coerenza della presenza delle antenne sul territorio, anche rispetto alla documentazione del Comune.

Sulla base di tali piani di sviluppo sono state identificate due nuove postazioni in cui potranno trovare soluzione le esigenze di potenziamento della rete espresse da Vodafone Italia SpA, da Fastweb – Linkem e da Iliad.

Le due nuove postazioni previste sono localizzate una presso l'isola ecologica (individuata con il numero 10 nella tavola 02) e una presso la zona industriale Fiumicello e lungo la via Tiberina (individuata con il numero 11 nella tavola 02).

Entrambe le postazioni interessano aree non soggette a vincolo paesaggistico e risultano rispettare pienamente i criteri localizzativi, urbanistici e ambientali, individuati come riferimento.

5. MONITORAGGIO E ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Scopo specifico dell'amministrazione comunale nel presente atto di governo del territorio è anche quello di monitorare nel tempo la situazione di inquinamento elettromagnetico derivante dalle installazioni per telefonia mobile (Stazioni Radio Base). In base alle risultanze delle campagne di misurazioni di campo elettrico e magnetico riportata nella Relazione tecnica allegata al "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile", non si ravvisano sul territorio del Comune di San Sepolcro situazioni di criticità in termini di valori di Campo elettromagnetico ai ricettori.

Ciò premesso, si ritiene non necessario programmare postazioni fisse di monitoraggio di lungo periodo dei valori di campo elettromagnetico presso specifici ricettori o aree del territorio fruite da persone. Tuttavia, per il principio di precauzione sopra richiamato, il Comune di Sansepolcro può programmare sessioni di verifica dei valori di campo elettromagnetico con cadenza almeno annuale, presso specifiche aree sensibili o presso situazioni che possano destare elementi di allarme presso i competenti uffici tecnici comunali (Servizio Ambiente).

Le modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale sono riportate all'Art. 18 del Regolamento di Attuazione del "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile".

I contenuti della presente variante al RU e del piano di localizzazione stazione radio base ed i successivi aggiornamenti, saranno oggetto di ampia divulgazione, sia attraverso gli strumenti web del portale del Comune di San Sepolcro, sia attraverso specifici eventi. In particolare, verranno organizzati incontri partecipativi, in fase di adozione, per condividere i contenuti con cittadini e vari portatori di interessi sul tema specifico.

6. ENTI E SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE A CUI TRASMETTERE IL PRESENTE DOCUMENTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 23 comma 2 della L.R. 10/2010

Gli enti ed i soggetti competenti in materia ambientale a cui inviare il presente documento preliminare sono:

- ARPAT;
- REGIONE TOSCANA;
- PROVINCIA DI AREZZO;
- SOPRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;
- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA.

7. TEMPI ASSEGNATI PER IL RICEVIMENTO DI PARERI E CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il presente Documento preliminare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 10/2010, è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per le consultazioni finalizzate alla definizione della portata e del livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. I pareri e contributi dei soggetti di cui sopra dovranno pervenire entro 45 giorni dal ricevimento del presente documento preliminare che costituisce avvio del procedimento della presente procedura di VAS.

8. Allegati al presente Documento preliminare:

“Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile” composto da:

- Tav. 01 – Localizzazione antenne esistenti;
- Tav. 02 – Localizzazione Piano di Sviluppo
- Relazione tecnica;
- Regolamento di attuazione
- Allegato A – Schede di caratterizzazione delle stazioni radio base esistenti.

Sansepolcro, 14/08/ 2021

Il redattore del presente Documento
preliminare
Arch. Maria Luisa Sogli